



CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E MAGAZZINI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Tra l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO con Sede in Viterbo – 01100, via Adolfo Marini n.16, P.IVA e C.F.00060470564, nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Zucchi Sandro, C.F. ZCCSDR52R27M082K, nato a Viterbo il 27/10/1952 ed ivi residente in Strada Sammartinese n.12A, di seguito AUTOMOBILE CLUB VITERBO,

E

L'impresa denominata La Pulitrice s.r.l. società a responsabilità limitata, con Sede in Viterbo – 01100, Via San Giovanni Decollato n.12/14, P.IVA 01345600561 e C.F. 07649910580, Iscritta al Registro delle Imprese / Albo Professionale di VT Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 07649910580, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Maurizio Marcoccia, nato a Perugia il 13/03/1948 C.F. MRCMRZ48C13G478A domiciliato per la carica presso la sede sociataria, di seguito La Società,

si stipula quanto segue:

1. Oggetto del contratto

Il servizio ha ad oggetto la pulizia dei locali adibiti ad Uffici e Magazzini dell'AUTOMOBILE CLUB DI VITERBO.

Le modalità del servizio sono dettagliate nel Capitolato tecnico.

2. Durata

Il contratto ha la durata di tre anni, dal 01/04/2024 al 31/03/2027.

Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'AUTOMOBILE CLUB VITERBO una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata.

Nell'eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo per i servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

3 Opzioni contrattuali – proroga e modifiche contrattuali entro il limite del 20%

Non sono previste.

4. Corrispettivo e modalità di fatturazione

I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto sono stabiliti in complessivi € 4.220,00 (euro quattromila duecento/00) oltre IVA come per legge per ogni annualità contrattuale, per un totale complessivo di € 12.600,00 oltre IVA come per legge.

Gli importi saranno corrisposti a codesta Società mensilmente, in ragione dei servizi richiesti e correttamente eseguiti, quali risulteranno dai report di esecuzione lavoro allegati alle fatture mensili. A tal fine, salvo diverse disposizioni, la Società dovrà emettere una fattura elettronica mensile posticipata che dovrà avere in evidenza, salvo diversa disposizione:

- Tipologia di servizio
- Codice Univoco Ufficio (IPA): UF036X
- Codice CIG: (Sarà comunicato dall'ANAC successivamente all'avvio della procedura automatizzata in MEPA – Acquisti in rete PA).

Dovranno, inoltre, essere specificati i dati fiscali: importo imponibile, importo IVA, e il totale da pagare. Il codice CIG sarà comunicato dopo la conclusione del contratto.

La fattura dovrà, inoltre, essere corredata da un *report di esecuzione lavoro dal quale dovrà risultare ogni attività svolta, nonché le ore di servizio effettivamente prestate.*

La Società prende atto che i riferimenti da apporsi sulle fatture sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle fatture.

Il pagamento verrà effettuato nei termini di legge, salvo diverse pattuizioni, a mezzo bonifico, sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Società in sede di stipula del contratto, previa verifica, da parte dell'AUTOMOBILE CLUB VITERBO, che le attività siano state eseguite regolarmente ed i documenti richiesti siano stati trasmessi.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dalla Società si applicherà quanto disposto dall'art.30, commi 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.30 comma 5-bis del codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta somma verrà accantonata a titolo di "ritenuta a garanzia" per il corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali, e sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo la verifica di conformità dello svolgimento del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Rapporti tra le parti

La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Responsabile del servizio, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e verificare la conformità dei servizi al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito, la puntualità e la regolarità nell'esecuzione delle prestazioni. nonché formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio.

Per l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO i rapporti verranno tenuti con il Responsabile Amministrativo (*Direttore*), Responsabile dell'esecuzione del contratto, che avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività del contratto, controllare che il servizio sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.

Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, potrebbero essere concordati tra le parti una serie di incontri, con cadenza periodica, al fine di verificare l'andamento del servizio e concordare eventuali interventi migliorativi al fine di garantire un servizio qualitativamente adeguato.

6. Impegni e responsabilità della Società

La Società svolgerà il servizio con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio e si impegna a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.

La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.

La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'AUTOMOBILE CLUB VITERBO che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

In caso di sciopero del personale addetto ai servizi oggetto del contratto, proclamato dalle organizzazioni sindacali, la Società dovrà preavvisare l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO con la maggiore tempestività possibile. L'AUTOMOBILE CLUB VITERBO opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

7. Codice di comportamento

La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del "Codice di comportamento dell'ACI" disponibili sul sito istituzionale www.aci.it sezione amministrazione trasparente e del "Codice di Comportamento dell'Automobile Club Viterbo" disponibile sul sito istituzionale dell'Ente www.viterbo.aci.it.

La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del contratto.

8. Trasparenza e Patto di integrità

La società espressamente ed irrevocabilmente:

- 1) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- 2) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- 3) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti con il Patto di Integrità, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod.civ., per fatto e colpa della Società.

9. Normativa in tema di contratti pubblici

La Società riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

La Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'AUTOMOBILE CLUB VITERBO, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art.80 del D.gs. n.50/2016 e s.m.i.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la Società assume, a pena di nullità assoluta del presente incarico, gli obblighi previsti dall'art.3 della suddetta normativa. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.

La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'AUTOMOBILE CLUB VITERBO, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'AUTOMOBILE CLUB ITALIA; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

11. Garanzia definitiva

Non si applicano cauzioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

12. Penali

Qualora la Società non esegua o esegua parzialmente anche una sola delle prestazioni relative ai servizi oggetto dell'affidamento ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti nel capitolato tecnico, l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO potrà applicare una penale variabile dal 2% (due per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo mensile relativo al servizio interessato dall'inadempienza in ragione della gravità dell'inadempimento, come di seguito specificato:

- prima inadempienza contrattuale: 2%;
- seconda inadempienza contrattuale: 3%;
- terza inadempienza contrattuale: 4%;
- quarta inadempienza contrattuale: 5%.

Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire senza giusto motivo le attività oggetto del servizio, l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, la quale dovrà essere reintegrata entro dieci giorni da quello in cui l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO avrà reso nota l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze ovvero nel caso in cui le penali di cui sopra dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'AUTOMOBILE CLUB VITERBO; Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.

13. Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice e s.m.i., l'ACI risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

In ogni caso si conviene che l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento dei servizi, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
- nei casi espressamente previsti dalla Lettera d'invito e dal presente documento.

L'AUTOMOBILE CLUB VITERBO sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi effettivamente resi ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.

14. Recesso

L'AUTOMOBILE CLUB VITERBO ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'AUTOMOBILE CLUB VITERBO.

L'AUTOMOBILE CLUB VITERBO ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.

In entrambe le ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all'AUTOMOBILE CLUB VITERBO non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.

15. Oneri fiscali

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, in conformità all'art. 24 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

16. Riservatezza delle informazioni

In conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "GDPR"), l'Automobile Club Viterbo (di seguito "ACVT" o il "Titolare") tratterà i dati personali (di seguito i "Dati"), raccolti presso i partecipanti o presso terzi, con il supporto di mezzi cartacei, informativi o telematici, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e in conformità all'informativa che segue, oltre che ai provvedimenti emanati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, come di volta in volta applicabili.

17. Foro competente

Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Viterbo.

Data __/__/2024

Allegati:

- Capitolato – allegato 1
- Dichiarazione sostitutive artt. 94 – 95 – allegato 2

Per La Società

F.to

Per l'AUTOMOBILE CLUB VITERBO

F.to
